



COMUNE DI LOSONE

Messaggio municipale no. 046 al Consiglio comunale di Losone:

Revisione Regolamento comunale per il servizio di raccolta e lo smaltimento dei rifiuti

Losone, 15 settembre 2009

Commissione designata: Commissione legislazione

Egregio signor Presidente,
Egregi signori Consiglieri,

all'inizio del 2009 è entrato in vigore il nuovo Regolamento comunale per il servizio di raccolta e lo smaltimento dei rifiuti (R rifiuti), che ha in particolare comportato l'introduzione del principio di causalità mediante l'adozione del sistema della tassa sul volume (tassa sul sacco).

A parte qualche prevedibile problema iniziale, si può in generale affermare che il nuovo sistema è stato ben assimilato dalla cittadinanza. L'uso dei sacchi ufficiali è stato adottato dalla maggioranza senza eccessivi problemi e la separazione dei rifiuti riciclabili è notevolmente aumentata.

L'apertura delle prime cinque nuove isole ecologiche ha arrecato qualche intoppo a causa della scarsa educazione di una minoranza di utenti, ma un'eventuale soluzione a questa problematica, se ancora necessario, sarà ricercata dopo un iniziale periodo di osservazione, in cui sarà valutato il grado di adattamento dell'utenza alle nuove strutture. Taluni problemi si auspica inoltre possano essere risolti grazie all'introduzione di una limitazione degli orari di utilizzo dei centri.

Qualche difficoltà in più è per contro stata riscontrata nell'applicazione dell'attuale sistema di calcolo della tassa base. Anche se la maggior parte delle problematiche amministrative iniziali sono state risolte, è parso evidente il fatto che tale sistema penalizza in modo ingiustificato determinate categorie di utenti.

Per sanare la situazione, le modalità complessive del sistema di calcolo della tassa base sono pertanto state integralmente riesaminate e la nuova proposta di determinazione della tassa è oggetto del presente Messaggio, in cui si coglie inoltre l'occasione di apportare talune precisazioni supplementari all'attuale R rifiuti.

Il Municipio rinuncia per contro a proporre l'introduzione di un sistema di tassazione per i rifiuti ingombranti. Innanzitutto si reputa che il prelievo di tale tassa risulterebbe incompatibile con l'attuale servizio offerto presso il Centro Zandone, il cui spazio non è sufficientemente grande per permettere l'installazione di un'infrastruttura atta a favorire un ottimale smaltimento degli ingombranti, in particolare grazie allo scambio dell'usato. Attualmente inoltre lo smaltimento dei rifiuti ingombranti viene finanziato mediante la tassa base e per usufruire di tale servizio la popolazione deve spostarsi fino al Centro Zandone, nei giorni e in orari ben precisi. Taluni comportamenti poco civili constatati dopo l'introduzione della tassa sul sacco fanno però temere che se tale servizio dovesse soggiacere ad ulteriori condizioni (quale per esempio

quella del pagamento), il rischio che gli ingombranti vengano abbandonati sulle strade o nei boschi sarebbe grande e l'impegno complessivo legato tanto all'organizzazione e gestione del sistema, quanto al successivo controllo e ripristino dell'ordine, risulterebbe sproporzionato e renderebbe l'esercizio inefficace.

Il Municipio rinuncia inoltre a introdurre la possibilità di effettuare una separazione apposita delle plastiche e del sagex, in quanto tali rifiuti devono essere in ogni caso smaltiti con i rifiuti solidi urbani (RSU): prevedere la possibilità della separazione gratuita di tali rifiuti quindi, non solo risulterebbe in contrasto con il principio di causalità introdotto con il nuovo sistema di tassazione, ma annullerebbe anche uno degli aspetti "educativi" di tale sistema, che dovrebbe indurre a limitare la produzione dei rifiuti agendo in modo indiretto, ossia favorendo una gestione più consapevole degli acquisti, in particolare prediligendo prodotti che generano meno rifiuti (uso di materiali riutilizzabili, uso delle ricariche, preferenza per imballaggi in carta o cartone al posto di quelli di plastica).

Si sottopongono pertanto all'attenzione del Consiglio comunale le proposte di completamento o modifica degli articoli del Regolamento comunale per il servizio di raccolta e lo smaltimento dei rifiuti indicate in grassetto, mentre le proposte di stralcio di testo sono barrate.

Art. 2 Principi

¹ La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti sul territorio giurisdizionale del Comune di Losone avvengono sotto il controllo dell'Autorità comunale.

² Il Comune promuove la gestione economica ed ecologica del servizio di raccolta dei rifiuti nel rispetto dell'ambiente e del decoro cittadino secondo le disposizioni del presente regolamento.

³ **Il servizio e le infrastrutture per la raccolta dei rifiuti di Losone sono riservate esclusivamente ai residenti o a chi esercita sul territorio un'attività economica. Situazioni particolari possono essere autorizzate dal Municipio.**

Osservazione:

Si reputa opportuno esplicitare il principio secondo il quale possono usufruire del servizio e delle infrastrutture per la raccolta dei rifiuti di Losone unicamente coloro che vi risiedono o chi esercita sul territorio comunale un'attività economica. Derghe a tale principio generale possono essere concesse dal Municipio in caso di situazioni particolari (per esempio per una manifestazione, un'esposizione, ecc.).

Art. 3 Obbligatorietà

¹ La consegna dei rifiuti è obbligatoria per tutti coloro che ne producono e può avvenire unicamente nei luoghi e secondo le modalità stabilite dal Municipio.

² In casi particolari il Municipio può dispensare da tale obbligo il richiedente che provvede per conto proprio alla raccolta e al trasporto dei rifiuti ai luoghi di smaltimento o in altri luoghi ufficialmente designati dalle competenti autorità.

³ **La concessione della dispensa soggiace al prelievo di una tassa pari alla tassa minima di base.**

Osservazione:

Anche in caso di concessione di esonero la tassa minima di base è comunque dovuta e serve a coprire gli oneri amministrativi e di controllo.

Art.12 Raccolte differenziate

¹ Il Municipio promuove e intensifica la raccolta separata dei diversi tipi di rifiuti quali la carta, il vetro, i metalli, le pile, gli olii esausti, il PET, gli indumenti usati, ecc. e istituisce appositi centri di raccolta.

² Il Municipio informa la popolazione sull'ubicazione dei contenitori adatti a tale scopo.

³ È assolutamente vietato eliminare questi rifiuti introducendoli negli imballaggi e nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.

⁴ L'uso dei centri di raccolta è vietato tra le ore 19.00 e le ore 08.00, tra le ore 12.00 e le ore 13.00, come pure al sabato prima delle ore 09.00, la domenica e negli altri giorni festivi infrasettimanali.

Osservazione:

Al fine di limitare i disagi di rumore e traffico alla popolazione residente vicino ai centri di raccolta ed evitare l'intasamento dei centri nei giorni festivi (in cui è impossibile organizzare una vuotatura d'emergenza), l'utilizzo delle isole ecologiche è consentito unicamente durante i giorni feriali negli orari stabiliti dall'art. 51 e ss. del Regolamento comunale (cf. anche l'Ordinanza municipale sulla repressione dei rumori molesti e inutili).

Art.14 Ammontare della tasse base

¹ La tassa base annua serve per coprire i costi fissi (ammortamento e manutenzione delle infrastrutture, spese amministrative) e quelli dovuti alla raccolta differenziata dei rifiuti. ~~ed è calcolata secondo i seguenti criteri:~~

La tassa base è composta da una tassa minima uguale per ogni categoria di utente e da una tassa individuale determinata secondo il criterio di abitante o abitante equivalente.

² La tassa minima è stabilita tra Fr. 30.— e Fr. 60.— annui.

³ La tassa individuale è stabilita tra Fr. 5.— e Fr. 20.— per abitante o abitante equivalente, ritenuti i seguenti criteri:

a) Economia domestica:

- residenza primaria: ogni persona = 1 abitante

- residenze secondarie: ogni posto letto = 1 abitante equivalente

In caso di residenza primaria e secondaria nel Comune, è prelevata unicamente la tassa per la residenza primaria.

b) Affittacamere, esercizi pubblici e campeggi:

- ogni posto a sedere interno o esterno o posto letto (il maggiore dei tre) = 1 abitante equivalente

- ogni posto tenda o camper = 2 abitanti equivalenti

- roulotte fisse: ogni posto letto = 1 abitante equivalente.

c) Attività economiche: uffici, commerci, aziende, ditte, negozi, amministrazioni, artigiani...:

ogni unità lavorativa o frazione di essa = 1 abitante equivalente,

ritenuto il minimo di un'unità lavorativa per ogni attività economica.

Le unità lavorative sono calcolate sommando le percentuali del tempo di lavoro di tutti i dipendenti di un'attività economica.

d) Depositi e magazzini a sé stanti

- fino a 100 mq di superficie utile = 10 abitanti equivalenti

- per ogni 50 mq di superficie utile in più = 10 abitanti equivalenti

⁴ Scarti vegetali:

- tassa annuale per contenitore da 120 litri da Fr. 50.-- a Fr. 120.--

- tassa annuale per contenitore da 240 litri da Fr. 100.-- a Fr. 240.--

- tassa annuale per contenitore da 660/770 litri da Fr. 300.-- a Fr. 720.—

⁵ In caso di situazioni particolari il Municipio ha facoltà di concedere delle deroghe.

Osservazione:

Un esame più dettagliato dei criteri di elaborazione della tassa base dell'attuale Regolamento ha permesso di constatare che l'Art. 14 Ammontare della tasse base, non rispetta il principio di equivalenza.

Trattandosi della tassa base, ossia di quella parte di tassa non legata al quantitativo di RSU prodotti, si è cercato pertanto un nuovo modello di calcolo che permetteva di ottenere una tassa più equa e comprensibile.

Nel nuovo modello proposto, il calcolo della tassa base è effettuato mediante l'introduzione di una tassa minima uguale per ogni categoria di utenti (tassa dovuta quale tassa amministrativa

anche in caso di concessione di esonero dalla raccolta dei rifiuti da parte del Comune, cf. art. 3 cpv. 3), nonché con il mantenimento di una parte di tassa definita in modo individuale per ogni categoria di utente e determinata secondo un criterio legato al numero delle persone potenzialmente “coinvolte” denominato criterio “per abitante o abitante equivalente”.

Ogni persona con residenza primaria o domicilio a Losone equivale a un abitante.

Ogni posto letto o ogni posto a sedere per gli esercizi pubblici e ogni attività economica sono tassati in funzione al numero di persone che è possibile ospitare o che svolgono la propria attività in una determinata azienda (= abitanti equivalenti). È inoltre introdotto il criterio di “unità lavorativa” che permette una maggiore equità nella determinazione della tassa in caso di dipendenti assunti con orari parziali (per esempio due dipendenti al 50 % equivalgono ad un’unità lavorativa).

È proposto lo stralcio del pagamento della tassa base quale residenza secondaria direttamente ai possessori delle roulotte fisse, in quanto queste ultime smaltiscono i loro rifiuti nei campeggi. La tassa base dei posti letto delle roulotte fisse viene in compenso aggiunta alla tassa base del campeggio.

Per i depositi o magazzini è stabilita una quota di abitanti equivalenti in funzione allo spazio disponibile (in questi casi a Losone non figura iscritta alcuna attività ed alcun dipendente – la sede della ditta si trova in un altro Comune – ma l’attività è comunque svolta sul nostro territorio e genera rifiuti, in particolare imballaggi).

Si prevede infine la possibilità per il Municipio di concedere, in caso di circostanze particolari, deroghe alle modalità stabilite per la determinazione della tassa base, ciò per evitare chiare situazioni di iniquità dovute a circostanze straordinarie e non generalizzabili.

Art.15 Ammontare della tassa proporzionale alla quantità di rifiuti prodotta

¹ Per coprire i costi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani viene prelevata una tassa proporzionale alla quantità di rifiuti prodotta, calcolata con il sistema a volume (tassa sul sacco).

² È prelevata la seguente tassa che comprende IVA, spese di distribuzione e margine per il rivenditore:

	Tassa minima	Tassa massima
- sacchetto 17 litri	Fr. 0.50	Fr. 1.40
- sacchetto 35 litri	Fr. 1.--	Fr. 2.80
- sacchetto 60 litri	Fr. 1.70	Fr. 4.80
- sacchetto 110 litri	Fr. 3.20	Fr. 9.00
- braccialetto per contenitori 800 litri	Fr.23.--	Fr. 64.00

³ La tassa viene pagata mediante l’acquisto di sacchetti ufficiali del Comune di Losone o dell’apposito braccialetto per contenitori privati.

⁴ Previo richiesta alla Cancelleria comunale, per ogni bambino di età inferiore ai 2 anni compiuti o per ~~persona~~ **adulti o invalidi** con problemi di incontinenza (certificati da un medico) sono consegnati gratuitamente 50 sacchetti ufficiali da 17 litri all’anno.

⁵ Per gli scarti vegetali legati in fascine o consegnati direttamente presso l’apposito centro vengono prelevate le seguenti tasse:

- contrassegno per fascina	da Fr. 1.--	a Fr. 3.--
- consegna diretta tassa per metro cubo o frazione	da Fr. 10.--	a Fr. 30.--

Osservazione:

Ritenute le difficoltà sorte nell’applicazione del cpv. 4, in particolare per il pervenire di richieste di sacchi gratuiti per bambini di oltre 2 anni che il medico certificava “non ancora puliti”, sono meglio specificate le categorie per le quali è stata voluta la concessione di sacchetti gratuiti.

Art.16 Determinazione delle tasse

Le tasse effettive da prelevare, entro i limiti e i massimi stabiliti per ogni categoria, sono fissate annualmente dal Municipio mediante ordinanza municipale, sulla base del preventivo di spesa, ritenuto che il tasso di copertura massimo dei costi complessivi di tutti i rifiuti (**e di principio di ogni singola categoria**) non sia superiore all'80%.

Osservazione:

Precisazione del concetto in vigore mediante una formulazione d'intenti. È evitata una enunciazione rigida per evitare problemi nel caso in cui, per una particolare categoria di rifiuti, la percentuale dell'80% fosse superata (per un errore di valutazione o una modifica della situazione di fatto).

Art.19 ~~Divieti di scarico~~

¹ È assolutamente vietato scaricare qualsiasi genere di rifiuti sui terreni, boschi o strade pubblici e privati, nei corsi d'acqua o in qualsiasi altro luogo.

² ~~Qualsiasi iniziativa privata per la raccolta di ogni genere di rifiuti deve essere preventivamente concordata con il Municipio.~~

È vietato il deposito di rifiuti provenienti dalle economie domestiche o dai commerci nei cestini pubblici o nei Robidog.

Osservazione:

Il principio esposto nel cpv. 2 è ridondante, in quanto implicito nell'art. 3 cpv. 1 del presente Regolamento. Si ritiene per contro opportuno precisare che i rifiuti provenienti dalle economie domestiche o dai commerci non devono essere gettati nei contenitori pubblici posti sul territorio di Losone (soluzione talvolta adottata quale alternativa all'acquisto del sacco blu).

Per quanto precede il Municipio invita il Consiglio comunale a voler deliberare:

Sono approvate le modifiche agli artt. 2, 3, 12, 14, 15, 16, 19 del Regolamento comunale per il servizio di raccolta e lo smaltimento dei rifiuti.

Con stima.

PER IL MUNICIPIO:

Il Sindaco:

Il Segretario:

(firmato)

C. Bianda

S. Bay